

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI e MERAVIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1989

Prepensionamento dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza delle aziende edili per cui sia intervenuto riconoscimento di crisi aziendale alla data del 12 settembre 1989 operanti nell'area di cantiere dell'ex centrale nucleare di Montalto di Castro

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione di Montalto è nota. Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 324, nel mentre ha definitivamente sospeso i lavori di costruzione della centrale elettronucleare, ha deciso la riconversione della stessa in centrale termo elettrica policom bustibile, ad esclusione del carbone, con *repowering* per un totale di 3.300 Mw.

A fronte di tale situazione ad oggi (ottobre 1989) sono ancora collocati in cassa integrazione speciale 3.648 lavoratori sia del settore edile, che del settore meccanico che del settore dei servizi.

Il CIPI ha deliberato in data 12 settembre 1989 il riconoscimento di crisi aziendale ai sensi della legge n. 675 del 1977 fino al 31 dicembre 1989.

Conseguentemente l'INPS sta procedendo al pagamento della cassa integrazione speciale. Nel frattempo l'ENEL sta avviandosi alla stipula dei nuovi contratti d'appalto, seguendo le delibere del consiglio di amministrazione dell'ENEL, per cui è presumibile un graduale riassorbimento di parte dei lavoratori in questi lavori.

Soprattutto per il settore edile si evidenzia una difficoltà alla pronta ed integrale ricollocazione in questi lavori di tutte le maestranze.

Ad oggi (ottobre 1989), i lavoratori (impiegati ed operai) in forza alle imprese edili risultano essere un totale di 2.495 unità, di cui 286 attualmente operativi e 2.209 in cassa integrazione speciale.

Il totale di 2.495 è suddivisibile in 239 impiegati e 2.256 operai. Del totale dei 2.495 lavoratori circa 400 risultano essere residenti oltre un raggio di 60 Km. dalla centrale, fuori cioè da un bacino territoriale di pendolarismo locale.

Dei 2.495 lavoratori 231 risultano ad oggi avere un'età compresa tra i 55 e i 60 anni e 114 addirittura oltre 60 anni.

Stime ancora ufficiose dell'ENEL e delle imprese appaltatrici lasciano presumere un reimpiego massimo del 50 per cento delle forze attualmente in cassa integrazione speciale per il settore.

A riguardo le organizzazioni sindacali territoriali e regionali hanno pertanto avanzato una proposta di mobilità verso il settore meccanico di almeno 400 unità, da realizzarsi tramite specifici corsi di riqualificazione professionale.

Va peraltro sottolineato che da tempo le organizzazioni sindacali locali, unitariamente agli enti locali provinciali, hanno sottoposto all'attenzione del Governo centrale e regionale un pacchetto di opere ed interventi (che vanno sotto il nome di Piattaforma Alto-Lazio), proprio con lo scopo di favorire il reimpiego dei lavoratori di Montalto e venire incontro ai problemi occupazionali dell'intera area.

Di tutto ciò, pur se affrontati in più sedi ed in diverse occasioni, nessuna opera è in uno stato attuativo tale da poter assolvere a tale funzione di riassorbimento occupazionale.

Scopo del presente disegno di legge è quello di contribuire con un provvedimento ammortizzatore ad affrontare i problemi occupazionali derivanti dal blocco del nucleare e del riavvio dei lavori del policombustibile, tenuto conto che questo comporta un ridimensionamento significativo (più del 50 per cento) soprattutto nel settore edile.

Va peraltro tenuto presente che se è ipotizzabile un processo di trasferimento tramite riqualificazione professionale dell'edilizia al settore meccanico, questo diventa impraticabile se applicato ai lavoratori dalla professionalità

consolidata e poco disponibili a rimettere in discussione la loro esperienza lavorativa, con evidenti e logiche motivazioni.

Peraltro sarebbe un investimento poco redditizio quello di una formazione rivolta a chi è in procinto di pensionarsi.

Anche se alla data odierna il riconoscimento di crisi aziendale è deliberato fino al 31 dicembre 1989, non è immaginabile una situazione per cui alla stessa data cessi qualsiasi provvedimento di tutela salariale, alla luce delle inevitabili tensioni sociali e disagi materiali cui si andrebbe incontro privando i lavoratori di Montalto di qualsiasi certa copertura e prospettiva.

È quanto mai prevedibile quindi che seppur una graduale ricollocazione sarà avviata quanto prima la stessa dovrà operare contestualmente all'estensione nel tempo di ulteriori proroghe della cassa integrazione speciale, fintantochè perlomeno si pervenga ad una ricollocazione di tutto il personale.

Anche dal punto di vista della copertura economica l'onere di questo provvedimento sarebbe casomai sostitutivo e non aggiuntivo in termini complessivi.

Va peraltro tenuto presente che di fronte all'incertezza della situazione molti lavoratori sarebbero indotti a preferire un pensionamento anticipato, piuttosto che rimanere in cassa integrazione speciale, pur nel caso in cui la misura di tale pensione dovesse essere inferiore all'indennità di cassa integrazione.

Va infine tenuto presente che se la legge n. 155 escludeva gli edili dal beneficio del pensionamento anticipato, il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 3, pur se nel limite di 150 unità, riconosce l'estensione del principio del prepensionamento anche a questa categoria.

Nella sostanza si tratta di riproporre lo stesso disegno di legge, rivolto ad un'area circoscritta, definita di lavoratori, che hanno subito e vissuto una situazione del tutto particolare e irripetibile come quella connessa al cantiere nucleare di Montalto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione nei confronti dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza ad aziende edili, indipendentemente dal numero dei lavoratori da esse occupati, per cui sia intervenuto riconoscimento di crisi aziendale alla data del 12 settembre 1989, operanti nell'area di cantiere dell'ex centrale nucleare di Montalto di Castro.

2. Il provvedimento si intende applicabile solo ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 1989 e che abbiano maturato alla stessa data i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai richiamati dispositivi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981 n. 155.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 si intende esteso anche ai lavoratori che non abbiano alla data del 12 settembre 1989 i requisiti richiesti, alle condizioni di cui ai commi 4 e 5.

4. A partire dal 12 settembre 1989 il requisito del compimento del cinquantacinquesimo anno d'età se uomini e cinquantesimo se donne sarà aumentato di sei mesi e di ulteriori sei mesi alle rispettive scadenze del 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994, semprechè i lavoratori beneficiari risultino in forza alla data del 12 settembre 1989.

5. In data 12 settembre 1994 il beneficio decade.